

**Associazione di tutela dei diritti connessi e contrattuali
degli artisti interpreti esecutori
costituita il 19/07/2009**

DECRETO RIORDINO DIRITTO CONNESSO AL DIRITTO D'AUTORE

Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri - 17 dicembre 2013



Società di Collecting DIRITTI ARTISTI IPAA

- La società Diritti Artisti IPAA nasce dalla fusione di 3 organismi già esistenti: **IPAA-Associazione Autori e Artisti, Associazione Aie77 ed Assoartisti Confesercenti Lazio.**
- Rappresenta i diritti connessi degli:
Artisti interpreti esecutori musicali ed audiovisivi (attori primari e comprimari, cantanti, musicisti, vocalisti, orchestrali, doppiatori, direttori d'orchestra): **ad oggi circa 2000 (duemila)**
Autoproduttori di fonogrammi (persone fisiche o giuridiche che governano la filiera delle loro opere senza l'intervento di produttori terzi né sono a loro volta produttori di altri artisti): **ad oggi circa 30 (trenta)**
- La società Diritti Artisti IPAA è in via di registrazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri
- La società Diritti Artisti IPAA conta una presenza nel territorio di 115 sedi che sono riferite alle sedi di Assoartisti Confesercenti regionali.
- L'associazione Aie77 ha dato in convenzione ad ITSRIGHT (altra società di collecting) il compito di rappresentare ed incassare i diritti maturati dagli artisti Aie77 presso le società collecting estere, **quindi non esiste nessun "Caos" ma collaborazione.**



OSSERVAZIONI di DIRITTI ARTISTI IPAA sulla bozza di decreto riordino diritto connesso al diritto d'autore

Norme per la definizione della gestione del diritto connesso 17.12.2013

Riordino e Riassetto

Era opportuno elencare "tutte le modifiche" per il completamento delle norme per la gestione del diritto connesso, comprese quelle riferite al **riordino** e quelle riferite al **riassetto**.

All'elenco delle modifiche da effettuare si dovevano indicare anche gli strumenti di intervento, vale a dire:

a) quello che andava approvato con decreto ministeriale b) quello che era di competenza del PCM c) quello che necessitava di una legge.
In questo modo si sarebbe rilevato subito il quadro completo delle norme soggette a modifica e si sarebbe capito cosa era stato approvato di quanto sotto elencato:

1° **La titolarità del diritto è del produttore**, ma la contrattazione per l'applicazione del diritto è contestuale tra "**utilizzatori, produttori e artisti**". Ad oggi gli artisti della musica sono stati esclusi.

2° Il diritto di incasso diretto e separato da parte dei produttori e da parte degli artisti tramite le rispettive collecting

3° **L'obbligo del produttore e degli artisti (nuova responsabilità degli artisti), sia della musica che dell'audiovisivo, di trascrivere sul contratto di scrittura (già oggi obbligo di legge ma mancano le sanzioni):**

- sia la qualifica (primario, comprimario, ecc.)

- sia la società di collecting che l'artista indica per la gestione del proprio diritto: incasso e ripartizione (è sufficiente mettere una serie di caselle per quante sono le collecting ed inserire una semplice croce).

La mancata apposizione della crocetta per la scelta di una collecting significa che per legge quei diritti saranno utilizzati per le finalità a sostegno della categoria (va stampato nel fac-simile del contratto).

Le due parti (novità), produttori ed artisti, separatamente inviano entro 30 giorni i dati di riferimento per il diritto connesso alla società di collecting e ai centri dati eventualmente costituiti, in via informatica (nuovo obbligo dei produttori, e non degli utilizzatori, di fornire i dati). Questa procedura permette alle collecting di ricevere i dati ben "due anni prima" rispetto ai tempi oggi applicati (quindi tutte le simulazioni per ogni metodo di ripartizione sono possibili senza ritardare l'erogazione dei diritti al momento che arrivano i fondi relativi).



Praticamente tutto quanto sopra "è nelle disposizioni di legge", il contratto di scrittura, i dati da parte degli artisti di aver ottemperato agli obblighi relativamente agli oneri sociali (matricola Enpals, ecc.) e da buon ultimo i dati per ricevere il diritto connesso.

Per le opere realizzate all'estero, soprattutto dell'audiovisivo, l'acquirente italiano per la riutilizzazione (Rai, Mediaset, ecc.) deve richiedere al momento della firma del contratto che i dati per acquisire il diritto connesso siano stati inviati in via informatica alla collecting, quindi una copia al riutilizzatore ed una copia alla collecting.

- 4) Divieto di cessione del diritto per il settore musicale, come già avviene nel settore audiovisivo. Queste norme valgono da oggi in poi, ma bisogna determinare tra le parti e "senza decreti" i comportamenti per affrontare i vari periodi a scansioni di almeno 10 anni, andando indietro per ogni singolo periodo per 50 anni.
- 5) Relativamente alla copia privata vanno uniformate musica ed audiovisivo, applicando il 50% in trascinamento ai compensi agli artisti ed il 50% ai fondi dell'art. 7.

I dati sugli artisti e le opere musicali ed audiovisive

Esempio:

su cento artisti solo il 40 % partecipa ad una registrazione di opera musicale e audiovisiva;

solo il 20% di queste opere sono riutilizzate;

e solo il 30 % degli artisti che hanno partecipato alla registrazione è un avente diritto.

Quindi non si può parlare di rappresentanza di categoria ma solo di minoranza —

Gli artisti censiti con nomi e depositati in Tribunale sono (in 38 anni di attività) 71.451.

Gli iscritti al "NUOVO IMAIE" all'8 aprile 2013, al momento delle votazioni per l'elezione degli organi, erano 3.682 (votanti 1.346 pari al 36% degli iscritti). Dal raffronto dei dati con le dichiarazioni del "NUOVO IMAIE" emerge che: i votanti rispetto ai 360.000 rappresentati sono lo 0,37%; gli iscritti rispetto ai censiti in tribunale sono il 5,1%. Gli artisti riferiti alle fissazioni delle opere musicali ed audiovisive iscritti all'Enpals sono 75.536.

- Con questi dati è stato d'obbligo per il giudice del TAR dott. Francesco Corsaro ric. n.4266/6 in sentenza respingere la classificazione dell'Imaie quale ente pubblico, in quanto l'Imaie persegue solamente interessi collettivi, riferiti cioè ad una determinata e LIMITATA CATEGORIA di soggetti (categoria professionale) e per di più di natura privatistica".



Criteri di ripartizione

Siamo contrari ad una indicazione per decreto dei criteri di ripartizione, ipotesi tra l'altro non prevista per legge. Ed inoltre non si conosce, ed è giusto che sia così, quale è la ripartizione delle somme maturate dal produttore tra i propri soci.

CONFERMIAMO che la filosofia della liberalizzazione è basata sull'accordo tra le parti e non esiste difficoltà per stipularlo nell'attuale "conformazione" per il periodo fino al 2014.

Dobbiamo precisare che i criteri di ripartizione attengono a tre ambiti:

- 1) tra produttori e artisti
- 2) tra artisti presenti in una stessa opera ma appartenenti a collecting diverse (risolvibile con criterio standard regolato per accordo tra le parti)
- 3) l'ammontare dei compensi dopo i punti PRIMO e SECONDO sono soggetti a CRITERI di ripartizione che gli artisti di quella collecting vogliono adottare senza nessun obbligo verso sistemi applicati da altre collecting: LIBERTA' DI GESTIONE.

Di fatto noi vogliamo estendere **"Il diritto anche alla fila", orchestrali e attori con un quoziente minimo standard** che in più occasioni diminuisce il costo di gestione per la semplificazione rispetto al costo per selezionare tra gli esclusi e gli inclusi.

Metodo di monitoraggio IPAA

La Società Diritti Artisti IPAA, oltre ai dati che saranno forniti dai produttori e dalle emittenti per l'individuazione dei diritti degli artisti in relazione alle riutilizzazioni, **si avvale di un sistema di monitoraggio** dei palinsesti per il settore audiovisivo, in grado di aggiornare fino al giorno prima il diritto maturato per le riutilizzazioni di ogni singolo artista. Mentre per la musica, monitora 24 ore su 24 le riutilizzazioni delle opere musicali sulle varie emittenti, individuando ed aggiornando in modo continuativo e contestuale la scheda del singolo artista con i dati relativi alla maturazione del proprio diritto.



Analisi del testo

Art. 1 definizione di artista primario e comprimario

Siamo contrari alla definizione per decreto della classificazione degli artisti ai fini della ripartizione.

E, tantomeno, che le amministrazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del 19 dicembre 2012 provvedono "all'analisi per adottare differenti criteri per la definizione di artista primario e comprimario per il 2015 in poi mancando all'interno di tali amministrazioni esperti in materia.

Ribadiamo che la materia è di pertinenza della contrattazione tra le parti, quindi la vostra proposta è un'ingerenza inaccettabile e ribadiamo che bisogna risolvere mediante contrattazione tra le parti:

- a) le modalità di ripartizione tra produttori e società di collecting
- b) quella tra tutte le collecting per la fissazione di criterio di ripartizione standard per normalizzare la ripartizione per opere con interpreti di collecting diverse
- c) quella tra gli artisti di una di stessa collecting, la ripartizione è "responsabilità esclusiva" degli artisti delle singole collecting.

L'accordo che alleghiamo (**Allegato 1**) rimane la testimonianza che la materia storicamente è competenza "Tra le parti" e le stesse parti di fronte a nuove esigenze possono aggiornarla quando vogliono. Premesso che dell'accordo con i produttori non ci sarebbe bisogno, se non fosse stato che all'epoca era prevalente il numero di artisti che cedevano il diritto al produttore e lo stesso nel partecipare alla trattativa tutelava il suo interesse. Con "l'eliminazione del diritto di cessione" cade l'interesse del produttore per cui rimane un problema tra artisti e collecting a cui sono associati.



ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE

	ARTISTA	ALTRI
ARTISTA/CANTANTE/MUSICISTA (senza Dir. Orch.)	100%	
ARTISTA CON UN SOLISTA	80%	20%
ARTISTA CON 2 SOLISTI	70%	30%
ARTISTA CON PIU' SOLISTI	60%	40%
DIRETTORI+ORCHESTRA+CORO+SOLISTI	25% (a gruppo di partecipanti)	
COMPL. CORALI E ORCHESTRALI CON NOME PROPRIO	100%	
COMPLESSI, JAZZ, ROCK, POP, ecc.	100% (diviso in parti uguali)	

Le parti nell'adottare la presente ipotesi di ripartizione concordano su quanto segue.

1. I suddetti criteri si riferiscono esclusivamente alla ripartizione dei compensi maturati precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 93/92 e per le somme riferite agli anni '75 - '91.
2. Tali criteri potranno subire variazione in rapporto ad ulteriori dati ed elementi di conoscenza che potranno essere successivamente acquisiti.
3. La ripartizione dei compensi considerati sarà effettuata per ciascun anno di competenza.
4. I criteri sopra riportati potranno essere adottati anche per la ripartizione dei compensi maturati successivamente al 1991 in quanto compatibili.
5. Le parti si danno altresì atto che ogni eventuale modifica o aggiornamento dei criteri qui definiti dovranno essere discussi ed approvati dalle organizzazioni firmatarie.

per A.F.I.
(Il Presidente)

P. SLC-CGIL

P. FIS-CISL

P. UIC-SIC-UIL

P. IMAIE

Milano, 11 febbraio 1997



Ripartizione trattativa tra le parti

Perché vogliamo MANTENERE l'autonomia di DECISIONE per la ripartizione.

Fatto salvo il principi di libera attività, sanciti dalla Costituzione, e anche perché dal 1975 ad oggi sono passati 38 anni. Le consapevolezze degli artisti sono cambiate perché è cambiata la realtà.

Una considerazione di base è quella che non esiste un produttore che paga un artista se non serve ,quindi se lo paga è perché serve, ed allora gli deve essere riconosciuto ogni valore che l'opera produce. Il diritto connesso al musicista di fila e attore smentisce quanto asserito dal Nuovo Imaie che le altre collecting non proteggerebbero gli artisti minori, quindi con un "punto minimo" gli deve essere riconosciuto. Ciò determina un risultato nel "costo di gestione" meno alto per la selezione tra chi è riconosciuto avente diritto e di chi non è avente diritto.

Questo è il risultato di una delle tante variazioni. Ci sono quelle più frequenti dove il compenso dell'opera (canale minore , programmazione notturna, ecc.) è talmente ridotto che più che una ripartizione analitica conviene una quota uguale a tutti. In questo caso dobbiamo "cambiare decreto??"

Possiamo fare tante altre varianti per la ripartizione, ma riteniamo solo confermare l'illegittimità dell'intervento sulla materia estranea all'attività dei ministeri stessi.

Supercollecting

La proposta di una Supercollecting è stata avanzata nel 1997 dall'Imaie in regime di monopolio. Come può proporsi il Nuovo Imaie "super partes" (una posizione monopolista) quando già allora si voleva superare aprendo agli autori, ai produttori ecc. perché si capiva che solo gli "aie" in un mercato così vasto e frantumato necessitavano di un punto di unificazione, almeno dei dati, come partenza poteva diventare un riferimento di conoscenza e di protezione del diritto d'autore, del produttore e degli artisti.

Il tempo passato ci ha insegnato, dopo tutte le delusioni, che non ci sono le condizioni per i grandi progetti, per cui partire dal solo diritto connesso degli artisti come iniziativa di un consorzio delle Collecting a parità di ruolo è l'unica ripartenza possibile, rimanendo sempre con la porta aperta al grande progetto d'insieme.



Imaie in liquidazione

Premesso che le somme non ancora erogate agli artisti ammontano a 142 milioni di euro (come da bilancio depositato in Tribunale), tali somme devono essere suddivise per i seguenti capitoli:

Audiovisivo - Musica - Copia Privata - Compensi degli AIE senza indirizzi, etc.

Nei 142 milioni di euro non c'è alcun riferimento se comprendono il valore dei beni (sedi, attrezzature, etc..)

Secondo la legge 100/10 i fondi residui dovrebbero passare a NUOVO IMAIE, ma essendo intervenuta la legge sulla pluralizzazione delle Collecting, detti fondi devono essere suddivisi tra tutte le associazioni di rappresentanza degli artisti e le società di gestione, compresi quelli provenienti dal valore degli immobili, delle attrezzature e del centro informatico, come "anticipo" e poi a 4/5 anni il conguaglio sulla base degli iscritti.

- Da rilevare che si sono trasferiti i dipendenti di Imaie a Nuovo Imaie, quando ancora c'erano fondi da distribuire agli artisti da parte di Imaie in Liquidazione. Ad oggi non si conosce il termine della liquidazione.
- Dalla sostituzione dei vecchi dipendenti con i nuovi, senza che gli stessi siano stati ingaggiati da strutture simili, si può desumere che il lavoro di ricerca degli aventi diritto e di erogazione può essere svolto da personale generico.
- Inoltre va ricordato che le somme accantonate non sono state erogate agli artisti perché i produttori non hanno rispettato l'obbligo di legge di consegnare i nomi degli aventi diritto e, nonostante questo, invece di estinguere le Collecting dei produttori, si è trovato più facile estinguere l'Imaie.



**Associazione di tutela dei diritti connessi e
contrattuali degli artisti interpreti esecutori
costituita il 19/07/2009**

Roma, 4 ottobre 2013

**On. Angelino Alfano
Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma**

**Egr. Prefetto di Roma
Via IV novembre, 119
00187 Roma**

Oggetto: estinzione IMAIE

In data 28 maggio 2009, il Prefetto di Roma, Dott. Pecoraro decise l'estinzione dell'IMAIE.

Occorre innanzitutto precisare che la decisione – pur recando una misura così grave e severa (estinzione prefettizia di un ente istituito per legge) – risulta riconducibile unicamente alla persona del Prefetto, non recando il provvedimento in questione alcuna altra sigla o firma di ufficio della Prefettura.

Anzi, l'atto – che ha fatto seguito ad altro precedente provvedimento del 30 aprile 2009, sospeso dal Tar del Lazio – nulla riferisce sulla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento, sostituita da una relazione dello stesso Prefetto che quindi è risultato proponente e decisore.

Tale grave decisione venne presa, si legge nel provvedimento, a causa delle disfunzioni dell'ente, impossibilitato a raggiungere lo scopo statutario non riuscendo a versare agli aventi diritto le ingenti somme accumulate in bilancio, mentre *“solo attraverso l'attività liquidatoria sarà possibile elargire agli aventi diritto i compensi maturati”*.

A tale motivazione, si aggiungeva la sussistenza di una denuncia penale contro ignoti ma di fatto a carico degli amministratori IMAIE per illegittima assegnazione di fondi.

* * *

Ebbene, oggi a distanza di quattro anni, si è avuta definitiva conferma della assoluta inconsistenza delle suddette motivazioni.

Per quanto attiene alla questione dei fondi, la difficoltà di assegnazione dell'IMAIE era dovuta unicamente, come più volte denunciato, alla mancata compiuta definizione dei presupposti previsti dalla legge per dar luogo all'assegnazione, non certo all'incapacità gestionale dell'ente.

Infatti, l'art. 6, comma 2, della legge istitutiva (legge 5 febbraio 1992, n. 93 imponeva all'IMAIE di determinare l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Solo a seguito di tale accordo, recitava il terzo comma del medesimo art. 6, l'IMAIE avrebbe dovuto comunicare agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblicare l'elenco degli aventi diritto nella Gazzetta Ufficiale.

AIE77- C.F. 97565020589

Via Fulvio Maroi 10 - 00166 Roma – info.aie77@gmail.com

Presidenza: Domenico Del Prete – cell. 335.6053993 – delprete.aie77@gmail.com

Nei fatti, tale documentazione veniva inviata all'Imaie in modo da consentire l'identificazione nominativa degli aventi diritto limitatamente ad una parte delle risorse finanziarie versate da ciascun ente utilizzatore, mentre la parte restante rimaneva priva di riferimenti nominativi.

Il dato, ora riportato, del mancato adempimento da parte dei produttori all'obbligo di legge di comunicare dati completi, con nomi ed indirizzi, dei beneficiari, è attestato da una dichiarazione congiunta Imaie-SCF dell'epoca (documento allegato), in cui si comunica che i dati relativi al periodo dal 1975 al 2007 verranno consegnati a partire dal 2007 e non comunque non superano il 38% del totale dei dati dovuti.

Di fronte a questa situazione, il Prefetto avrebbe dovuto intervenire sui produttori, non ottemperanti agli obblighi di legge, anziché estinguere l'Imaie che subiva gli effetti di tale inadempimento.

A riprova del fatto che la difficoltà di assegnazione delle somme agli aventi diritto non era in alcun modo riconducibile agli amministratori IMAIE, si evidenzia il confronto tra la gestione in bonis e quella commissariale facente seguito all'estinzione prefettizia.

La gestione in bonis – che, malgrado le suddette difficoltà, nel 2007 aveva comunque elargito agli artisti più di quanto incassato – aveva accumulato, al 31.12.2008, diritti non erogati per circa 118 milioni di euro e, con il primo semestre 2009 (14/07/2009, estinzione Imaie) si è raggiunto un totale di diritti non erogati di circa 130 milioni.

Tale importo, con la gestione commissariale, non è diminuito ma è aumentato a 142 milioni di euro (come risulta dal bilancio della liquidazione depositato in Tribunale).

Non solo.

La gestione commissariale è totalmente carente di trasparenza. Circolano solo indiscrezioni, ma nessuna comunicazione scritta, in relazione all'ammontare dei fondi, alla loro ripartizione per settori, alla loro erogazione, nonché alla tipologia dei diritti e agli anni di competenza dei diritti maturati e incassati.

Il bilancio dell'ente in liquidazione reca, al passivo, anche la preoccupante voce di 12,2 milioni di euro quale "*fondo oneri della liquidazione*".

Ovvero per le spese di liquidazione sono stati già accantonati oltre 12 milioni di euro!!

Inutile dire che anche la denuncia penale ha avuto l'esito previsto e prevedibile dell'archiviazione, essendo emerso che gli artisti percettori di compensi erano legittimati a percepire i compensi ricevuti. Di fatti il GUP Dott. Battistini ha definitivamente affermato che, eccezion fatta per qualche soggetto, il procedimento penale non andava nemmeno iniziato.

In conclusione, si chiede a codesto On. Ministro di verificare, nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza che gli competono sull'operato dei Prefetti, se fosse motivata e giustificata la scelta adottata dal Dott. Pecoraro di dichiarare l'estinzione di un ente come l'IMAIE istituito per legge.

Il Presidente
Domenico Del Prete

I.M.A.I.E.

*Istituto per la gestione
e tutela dei diritti
degli Artisti Interpreti Esecutori*

S.C.F.

*Società per la gestione
dei diritti
dei Produttori Fonografici (*)*

**SULLO STATO
DELLA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI
SPETTANTI AGLI ARTISTI INTERPRETI
ESECUTORI DEL SETTORE MUSICALE**
(cantanti, musicisti, direttori d'orchestra e coro)

Fondi dal 01/09/1975 al 31/12/2001

Istituto
per la tutela
dei diritti
degli artisti
interpreti
ed esecutori

00187 Roma, Italia
Via Piave, 66
Tel. 0642002682
Fax 0642002696
affarigenerali@imale.it
www.imale.it

Cod. Fisc. 80349720583
P. Iva 02311041004
Ente Morale art. 4 l. 93/92

La Legge quadro sul Diritto d'Autore, n. 633 del 1941, riconosce un diritto patrimoniale - definito come equo compenso - per lo sfruttamento o l'utilizzazione secondaria di registrazioni musicali poste su fonogramma o supporto analogo.

Questo diritto, detto connesso al diritto d'autore, riconosce come titolari dell'equo compenso il produttore fonografico e l'artista interprete esecutore che ha effettuato la registrazione. Il diritto è ripartito in parti uguali tra i suddetti proprietari. Spetta, infatti, al produttore fonografico il 50% di quanto corrisposto e, il restante 50%, è di pertinenza dell'artista interprete esecutore.

Quanto sopra è enunciato dagli articoli 73 e 73 bis della richiamata legge sul Diritto d'Autore n. 633/41.

A partire dal 1975 il Legislatore ha dato seguito alla legge quadro favorendone l'applicazione attraverso normative specifiche che fissano le modalità ed i criteri di corresponsione del diritto per gli enti utilizzatori pubblici e privati e, proprio a partire dal 1975, sono stati versati i primi diritti.

La legge affidava al produttore fonografico il compito di negoziare il diritto, di sottoscrivere specifici accordi con gli enti utilizzatori, di incassare le somme pattuite e, una volta trattenuto il 50% di propria competenza, di ripartire agli artisti aventi diritto il restante 50% di loro spettanza.

I produttori fonografici, fino al 1992, pur essendo riusciti a riscuotere da diversi enti l'equo compenso, non hanno mai distribuito agli artisti interpreti esecutori le loro quote.

Nel 1992, diciotto anni dopo il versamento dei primi compensi, il Legislatore ha stabilito che, fermo restando il diritto di contrattazione ed incasso delle somme riservato solo al produttore fonografico, fosse l'IMAIE, libera associazione di artisti costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali (CGIL, CISL e UIL), l'Istituto preposto alla ripartizione delle somme spettanti agli artisti cioè pari al 50% di quanto incassato dai produttori fonografici.

La legge n. 93 del 5 febbraio 1992 stabilisce, infatti, che il produttore fonografico deve versare ad IMAIE il 50% di quanto incassato unitamente alla documentazione necessaria alla individuazione e ripartizione dei compensi (articoli 3 comma 5, 5 e 6 L. 93/92).

Dal 1992 al 2002 l'IMAIE ha ricevuto, dai produttori discografici, attraverso le loro associazioni di categoria, una quota parte di quanto di pertinenza degli artisti interpreti esecutori insieme ad una prima parziale documentazione idonea alla ripartizione e alla identificazione degli aventi diritto.

Durante questo periodo IMAIE ha avviato il lavoro di ricerca ed individuazione degli artisti interpreti esecutori attraverso la creazione di banche dati in cui sono stati classificati i repertori musicali prodotti o distribuiti in Italia e le registrazioni trasmesse dagli enti utilizzatori che hanno corrisposto il diritto.

Questo lavoro ha permesso l'avvio, da parte di IMAIE, della corresponsione dei diritti ad una parte degli aventi diritto, mentre erano in atto delle controversie legali con alcuni produttori fonografici tese a chiarire la corretta applicazione della legge.

Il 15 gennaio del 2002 è stato sottoscritto a Roma, tra IMAIE ed SCF, un Regolamento di esecuzione degli articoli 3 - comma 5, 5 e 6 della sopra menzionata legge 93/92.

Detto Regolamento stabilisce modalità, procedure e tempi di corresponsione ad IMAIE delle somme spettanti agli artisti interpreti esecutori unitamente alla documentazione relativa ai repertori musicali prodotti, alle registrazioni utilizzate dagli enti radio-televisivi e alla individuazione degli aventi diritto.

I produttori fonografici, secondo gli impegni siglati in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge, hanno quattro anni di tempo per rimettere ad IMAIE la documentazione relativa agli anni arretrati e, precisamente, a quanto incassato nel periodo che va dal 1975 al 31/10/2001.

Il Regolamento stabilisce, altresì, scadenze trimestrali e periodiche per quanto sarà incassato a partire dal 1/11/2001.

Al produttore fonografico, secondo quanto stabilito dalla legge e disposto nel Regolamento, spetta il 100% dei compensi corrisposti per i repertori relativi ai paesi non convenzionati (americani ed extraeuropei) e il 100% dei compensi maturati dagli artisti interpreti esecutori che abbiano ceduto, per accordo scritto nei contratti con i produttori fonografici, a questi ultimi il diritto stesso.

Gli artisti interpreti esecutori, fatto salvo il diritto individuale degli stessi e delle parti di agire direttamente per le vie consentite dalla legge, dichiarati come cedenti dai produttori, potranno avvalersi, previa formale contestazione, di una procedura arbitrale che affida ad una commissione nominata e costituita da IMAIE ed SCF il compito di esaminare la documentazione e tutti gli atti, riferiti alla loro posizione, al fine di stabilire la titolarità delle somme.

L'esperienza acquisita da IMAIE e SCF, nei molti anni trascorsi, nei quali sono stati intrapresi innumerevoli percorsi allo scopo di gestire in tempi ragionevoli e a costi contenuti questi diritti porta a dichiarare congiuntamente che - al fine di accelerare i processi di ripartizione agli aventi diritto (artisti interpreti esecutori e produttori fonografici) - costituisce una pre-condizione tecnica indispensabile la creazione, l'aggiornamento ed il mantenimento di una BANCA DATI UNIVERSALE delle registrazioni utilizzate.

A tale scopo, IMAIE ed SCF auspicano che anche gli enti utilizzatori delle registrazioni aderiscano e cooperino alla realizzazione dell'anzidetta banca dati e si adopereranno affinché tali enti collaborino attivamente al progetto.

IMAIE ed SCF esprimono, per mezzo del Regolamento, la loro volontà di perseguire questi obiettivi ed interessi comuni attraverso un lavoro congiunto che porti alla crescita delle categorie rappresentate nello spirito di giusta e piena collaborazione, cooperazione e rispetto reciproco.

IMAIE ed SCF auspicano che, condividendo specifici progetti, si possa, nella massima trasparenza ed equità, associando risorse, sforzi e strumenti, estendere la tutela dei diritti, rafforzando in particolare il patrimonio culturale italiano, ed incrementando le risorse finanziarie, delle proprie categorie secondo principi complementari e non conflittuali.

IL PRESIDENTE IMAIE

IL PRESIDENTE SCF



DIRITTI ARTISTI
IPAA

Società italiana di raccolta e redistribuzione dei compensi per gli artisti interpreti ed esecutori

The main graphic features a woman with long brown hair wearing large silver headphones. The background is a blue-lit studio with a director's chair and a camera on a tripod. The text "DIRITTI ARTISTI" and "IPAA" is prominently displayed in the center, with five yellow stars above it. The text "Società italiana di raccolta e redistribuzione dei compensi per gli artisti interpreti ed esecutori" is written at the bottom.

NATURA PRIVATISTICA DELL'IMAIIE
Stesura del 15/03/2011

29/06/2010		Legge 100/2010 – art. 7	<i>Conferma la natura privatistica del Nuovo Imaie che subentra al vecchio Imaie</i>
08/02/2008	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Servizio II – Ufficio per il Diritto d'Autore	<i>Risposta su pubblicazione nomi AIE senza indirizzi. Il funzionario precisa che il Ministero, al di là del potere di nomina del presidente del Collegio dei Revisori, non esercita, ai sensi di legge, alcuna funzione di vigilanza, propriamente intesa, sull'istituto né sull'attività da esso posta in essere.</i>
16/01/2007	Avv. Andrea Miccichè	Tesi al TAR e al Consiglio di Stato su natura giuridica privata dell'IMAIIE (Tesi raccolta nella sentenza del TAR e Consiglio di Stato)	<i>Oltre a riferirsi alla L. 93/92 e alla Sentenza del TAR del 2004, si cita la seguente dottrina: 1) IMAIE è un soggetto privato (Marasà, in AIDA, 1992); 2) IMAIE è un soggetto privato (Travi, in AIDA, 1992); 3) IMAIE è un'associazione riconosciuta ex art. 14 e ss. Cod. civ. (Ubertazzi, "I diritti di autore e connessi", Giuffrè) 4) la costituzione di IMAIE quale soggetto privato può ritenersi legittima da un punto di vista costituzionale (Zaccaria, in AIDA, 1992).</i>
22/06/2006	Tribunale Amministrativo del Lazio	Presidente: Francesco Corsaro	<i>Viene anche citata l'ampia relazione della Prefettura di Roma e le risposte delle Amministrazioni interessate, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno espressamente negato di avere alcun potere di controllo e/o di vigilanza sull'attività dell'IMAIIE. Conferma della natura privatistica dell'Imaie</i>
03/03/2005	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Servizio II – Ufficio per il Diritto d'Autore	<i>Risposta a notifica nuovo Statuto. Il funzionario afferma che l'istituto risulta svincolato da qualsiasi forma di vigilanza ministeriale propriamente intesa, con un'unica forma di ingerenza pubblica che si esaurisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, della legge n. 93/92, nella nomina di due dei tre componenti il Collegio dei revisori da parte del Ministero stesso e di quello del Lavoro.</i>

			<p>Più in generale si rileva la mancanza di disposizioni normative che attribuiscono a quella Amministrazione le funzioni di vigilanza sull'istituto e la potestà di approvazione di atti di natura organizzativa interna e di natura economico-patrimoniale.</p>
24/09/2004	Tribunale Civile di Roma	Sez. III, sentenza n. 26131	<p>Si afferma: l'IMAE è un soggetto privato, senza scopo di lucro, che svolge compiti specifici previsti dalla legge nell'interesse di una determinata categoria professionale. L'ente mutualistico degli artisti interpreti o esecutori può essere definito quale associazione economica (in quanto destinata alla difesa degli interessi economici di categoria) titolare dei compiti istituzionali di riscossione, determinazione ed erogazione dei compensi ai singoli artisti, interpreti o esecutori. Tale ente, a seguito del riconoscimento come ente morale va considerato quale associazione privata con personalità giuridica, assoggettabile alla disciplina delle persone giuridiche private, (...).</p>
05/02/1992	Riconoscimento giuridico	L. 5 febbraio 1992, n. 93	<p>Si afferma che l'ente è un soggetto giuridico privato, poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non è riconosciuto come ente pubblico; b) agisce senza oneri a carico del Bilancio dello Stato (art. 4, comma 4); c) non gode di contribuzioni fiscali né di agevolazioni fiscali; d) non esercita funzioni o servizi amministrativi; e) non è titolare di poteri di autotutela; f) non è prevista alcuna vigilanza ministeriale.

ANDREA MICCICHÈ
AVVOCATOVIA GIOVANNI NICOTERA, 20
00195 ROMATEL. (06) 30.14.260
FAX (06) 32.30.023**Via fax**Spett.le
I.M.A.I.E.
Alla cortese attenzione
dell'Ufficio di Presidenza*Ente Privato*

Roma, 30 novembre 2007

OGGETTO: richiesta parere pro veritate

L'Imaie è stato costituito il 16 settembre 1976 per iniziativa delle federazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e dell'informazione appartenenti alle tre maggiori e più rappresentative confederazioni sindacali operanti nel settore, all'epoca denominate FILIS-CGIL, FIS-CISL e FILSIC-UIL.

Il legislatore, con L. 5 febbraio 1992, n. 93, ha sostanzialmente "legificato" una realtà preesistente, assegnando all'IMAIE:

- a) una serie di funzioni particolari (vedasi articoli 73, 71 sexies e seguenti, 80 e 84 L. 633/41),
- b) la tutela della categoria degli artisti interpreti esecutori,
- c) la difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

Tuttavia, malgrado l'intervento del legislatore e nonostante l'attribuzione "legale" di una buona parte delle sue funzioni, l'Imaie non ha perso la sua originaria natura di soggetto privato.

Esso, d'altro canto, non presenta alcuni degli "indici" di pubblicità elaborati nel tempo, da dottrina e giurisprudenza, per individuare empiricamente la natura giuridica di un ente.

ANDREA MICCICHÈ
AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29
00195 ROMA

TEL. (06) 80.14.260
FAX (06) 82.90.023

Imaie, infatti:

- a) **non** è riconosciuto come ente pubblico né dalla L. 93/1992 né da altre disposizioni legislative;
- b) **non** gode né di contribuzioni fiscali né di agevolazioni fiscali;
- c) **non** esercita funzioni o servizi amministrativi;
- d) **non** è titolare di poteri di autotutela;
- e) **non** è soggetto ad alcuna vigilanza ministeriale.

Del resto, in sé considerata, non può di certo elevarsi a rango di indice di natura pubblica neppure la cd. legificazione subita da Imaie, dal momento che la mera legificazione di un soggetto inizialmente privato non è sufficiente a modificarne la natura giuridica, quando non si accompagni all'introduzione di qualche ulteriore e più significativo indice di pubblicità (cosa che non ricorre nel caso di IMAIE) e quando l'attività del soggetto resti disciplinata da norme di diritto privato (in tal senso v., tra gli altri, **Travi**, AIDA 92, I, 8; **Marasà**, AIDA 92, I, 14).

Per quanto attiene inoltre agli scopi propri dell'Istituto, è appena il caso di rilevare come esso persegua la tutela e l'amministrazione non già di interessi pubblici, bensì di interessi propri di una determinata categoria di individui (gli artisti interpreti ed esecutori), collocandosi così, a pieno titolo, tra quelle forme di autonomia privata dirette alla realizzazione di interessi collettivi, in sé distinti ed autonomi rispetto a quelli "pubblici".

E né si potrebbe eccepire che Imaie svolga una funzione monopolistica ovvero di "intermediatore collettivo necessario".

La giurisprudenza ha infatti escluso che Imaie svolga un ruolo di monopolista e l'affidamento al medesimo Istituto gestione collettiva dei compensi di cui alle disposizioni normative sopra dette non impedisce al singolo artista di poter, esso stesso, gestire autonomamente il proprio diritto scegliendo la via negoziale diretta con il produttore fonografico (**Tribunale civile di Milano, 6 novembre 1999**, in AIDA, 2000, pagina 832). Il che sta a significare che IMAIE è onerato del compito di 'gestire' il diritto di cui trattasi, salvo diversa volontà dell'artista.

ANDREA MIOCCICHÈ
AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29
00195 ROMA

TEL. (06) 36.14.200
FAX (06) 32.30.023

Del resto, sulla natura esclusivamente privatistica dell'IMAIE non è mai sorto dubbio: di tale avviso si è espressa - in modo unanime - sia la giurisprudenza che la dottrina.

Partiamo dalla giurisprudenza.

Il Tribunale civile di Roma, sezione III, con sentenza del 24 settembre 2004, n. 26131, ha affermato:

"Natura Giuridica dell'IMAIE - L'Imaie, a differenza della SIAE (unanimente qualificata come ente pubblico economico) è un soggetto privato, senza scopo di lucro, che svolge (...) compiti specifici previsti dalla legge nell'interesse generale di una determinata categoria professionale. L'ente mutualistico degli artisti interpreti o esecutori può essere definito quale associazione economica (in quanto destinata alla difesa degli interessi economici di categoria) titolare dei compiti istituzionali di riscossione, determinazione ed erogazione dei compensi ai singoli artisti, interpreti o esecutori.

Tale ente, a seguito del riconoscimento come ente morale (avvenuto con legge 93/1992) va considerato quale associazione privata con personalità giuridica, assoggettabile alla disciplina delle persone giuridiche private, ex artt. 12 e segg. c.c. (...)" (pagine 4 e 5 sentenza citata).

Il TAR, con decisione 22 giugno 2006, ha testualmente affermato quanto segue:

"Va preliminarmente esaminata, per motivi di economia processuale, l'eccezione con la quale l'IMAIE allega l'inapplicabilità nei propri confronti della disciplina sull'accesso ai documenti, in ragione della sua natura di soggetto privato, avente come finalità statutaria la tutela degli artisti interpreti o esecutori, nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie, secondo quanto è dato evincere dall'art. 4 della legge 5/2/1992, n. 93. L'eccezione appare meritevole di positiva valutazione. Occorre infatti considerare che l'IMAIE è persona giuridica privata, iscritta nel relativo registro, cui è espressamente riconosciuta dalla legge la finalità statutaria della protezione degli interessi collettivi della categoria degli artisti interpreti ed esecutori.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 9 marzo 2007, ha così ribadito:

ANDREA MICCICHÈ

AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29
00105 ROMATEL. (06) 36.14.200
FAX (06) 32.30.023

"L'IMAIE, invece, è persona giuridica privata, iscritta nel relativo registro e ciò esclude che possa trovare applicazione il principio, affermato per la SIAE, dell'accessibilità di ogni atto formato dall'ente. Devono, invece, applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza per gli atti dei soggetti privati: le regole in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all'art. 23 dalla cit. legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

Dello stesso avviso, del resto, è tutta la **dottrina**, che così si espressa:

- a) *"Se prendiamo in considerazione i compiti di IMAIE, ci rendiamo subito conto che essi sono anche di ordine istituzionale rispetto al settore che ci interessa: l'IMAIE cura la riscossione dei compensi spettanti a tutti gli artisti, interpreti o esecutori, pur senza avere la loro rappresentanza giuridica: percepisce a titolo proprio quote di prestazioni di imposte; la legge gli devolve taluni compensi, che l'ente utilizza liberamente (...). In conclusione, l'IMAIE è un soggetto privato" (così Marasà, in AIDA, 1992, pagine 14 e 15);*
- b) *"IMAIE è un soggetto privato" (così Travi, in AIDA; 1992, pagina 8);*
- c) *"IMAIE è un soggetto privato che svolge compiti specifici previsti per legge (...)" (così Collovà, in Il diritto di Autore 1994, pagina 4);*
- d) *"IMAIE è un'associazione riconosciuta ex artt. 14 e ss. cod. civ." (così Ubertazzi, in "I diritti di autore e connessi", Giuffrè, pagina 242);*
- e) *"la costituzione di IMAIE quale soggetto privato può ritenersi legittima da un punto di vista costituzionale" (così Zaccaria, in AIDA; 1992, pagina 32).*

ANDREA MICCICHÈ
AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 20
00105 ROMA


TEL. (06) 86.14.200
FAX (06) 82.80.023

Pare dunque, di poter serenamente affermare che Imaie sia senz'altro qualificabile quale ente privato.

Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Andrea Micciché





Istituto
per la tutela
dei diritti
degli artisti
interpreti
ed esecutori

00187 Roma, Italia
Via Piave, 66
Tel. 0642002682
Fax 0642002696
affarigenerali@imae.it
www.imae.it

Cod. Fisc. 80349720583
P. Iva 02311041004
Ente Morale art. 4 l. 93/92

Associato GIART
Gruppo Europeo
di rappresentanza
degli Organismi
di Gestione Collettiva
dei diritti degli artisti,
interpreti ed esecutori
Bruxelles

17 dicembre 2003

COMUNICATO CONGIUNTO DELLE SOCIETA'

I.M.A.I.E.

*Istituto per la gestione
e tutela dei diritti
degli Artisti Interpreti Esecutori*

S.C.F.

*Società per la gestione
dei diritti
dei Produttori Fonografici (*)*

SULLO STATO DELLA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI AGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI DEL SETTORE MUSICALE *(cantanti, musicisti, direttori d'orchestra e coro)*

Fondi dal 01/09/1975 al 31/12/2001

La Legge quadro sul Diritto d'Autore, n. 633 del 1941, riconosce un diritto patrimoniale - definito come equo compenso - per lo sfruttamento o l'utilizzazione secondaria di registrazioni musicali poste su fonogramma o supporto analogo.

Questo diritto, detto connesso al diritto d'autore, riconosce come titolari dell'equo compenso il produttore fonografico e l'artista interprete esecutore che ha effettuato la registrazione. Il diritto è ripartito in parti uguali tra i suddetti proprietari. Spetta, infatti, al produttore fonografico il 50% di quanto corrisposto e, il restante 50%, è di pertinenza dell'artista interprete esecutore.

Quanto sopra è enunciato dagli articoli 73 e 73 bis della richiamata legge sul Diritto d'Autore n. 633/41.

A partire dal 1975 il Legislatore ha dato seguito alla legge quadro favorendone l'applicazione attraverso normative specifiche che fissano le modalità ed i criteri di corresponsione del diritto per gli enti utilizzatori pubblici e privati e, proprio a partire dal 1975, sono stati versati i primi diritti.

La legge affidava al produttore fonografico il compito di negoziare il diritto, di sottoscrivere specifici accordi con gli enti utilizzatori, di incassare le somme pattuite e, una volta trattenuto il 50% di propria competenza, di ripartire agli artisti aventi diritto il restante 50% di loro spettanza.

I produttori fonografici, fino al 1992, pur essendo riusciti a riscuotere da diversi enti l'equo compenso, non hanno mai distribuito agli artisti interpreti esecutori le loro quote.

Nel 1992, diciotto anni dopo il versamento dei primi compensi, il Legislatore ha stabilito che, fermo restando il diritto di contrattazione ed incasso delle somme riservato solo al produttore fonografico, fosse l'IMAIE, libera associazione di artisti costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali (CGIL, CISL e UIL), l'Istituto preposto alla ripartizione delle somme spettanti agli artisti cioè pari al 50% di quanto incassato dai produttori fonografici.

La legge n. 93 del 5 febbraio 1992 stabilisce, infatti, che il produttore fonografico deve versare ad IMAIE il 50% di quanto incassato unitamente alla documentazione necessaria alla individuazione e ripartizione dei compensi (articoli 3 comma 5, 5 e 6 L. 93/92).

Dal 1992 al 2002 l'IMAIE ha ricevuto, dai produttori discografici, attraverso le loro associazioni di categoria, una quota parte di quanto di pertinenza degli artisti interpreti esecutori insieme ad una prima parziale documentazione idonea alla ripartizione e alla identificazione degli aventi diritto.

Durante questo periodo IMAIE ha avviato il lavoro di ricerca ed individuazione degli artisti interpreti esecutori attraverso la creazione di banche dati in cui sono stati classificati i repertori musicali prodotti o distribuiti in Italia e le registrazioni trasmesse dagli enti utilizzatori che hanno corrisposto il diritto.

Questo lavoro ha permesso l'avvio, da parte di IMAIE, della corresponsione dei diritti ad una parte degli aventi diritto, mentre erano in atto delle controversie legali con alcuni produttori fonografici tese a chiarire la corretta applicazione della legge.

Il 15 gennaio del 2002 è stato sottoscritto a Roma, tra IMAIE ed SCF, un Regolamento di esecuzione degli articoli 3 - comma 5, 5 e 6 della sopra menzionata legge 93/92.

Detto Regolamento stabilisce modalità, procedure e tempi di corresponsione ad IMAIE delle somme spettanti agli artisti interpreti esecutori unitamente alla documentazione relativa ai repertori musicali prodotti, alle registrazioni utilizzate dagli enti radio-televisivi e alla individuazione degli aventi diritto.

I produttori fonografici, secondo gli impegni siglati in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge, hanno quattro anni di tempo per rimettere ad IMAIE la documentazione relativa agli anni arretrati e, precisamente, a quanto incassato nel periodo che va dal 1975 al 31/10/2001.

Il Regolamento stabilisce, altresì, scadenze trimestrali e periodiche per quanto sarà incassato a partire dal 1/11/2001.

Al produttore fonografico, secondo quanto stabilito dalla legge e disposto nel Regolamento, spetta il 100% dei compensi corrisposti per i repertori relativi ai paesi non convenzionati (americani ed extraeuropei) e il 100% dei compensi maturati dagli artisti interpreti esecutori che abbiano ceduto, per accordo scritto nei contratti con i produttori fonografici, a questi ultimi il diritto stesso.

IL PRESIDENTE IMAIE
Domenico Del Prete

IL PRESIDENTE SCF
Gianluigi Chiodaroli

Gli artisti interpreti esecutori, fatto salvo il diritto individuale degli stessi e delle parti di agire direttamente per le vie consentite dalla legge, dichiarati come cedenti dai produttori, potranno avvalersi, previa formale contestazione, di una procedura arbitrale che affida ad una commissione nominata e costituita da IMAIE ed SCF il compito di esaminare la documentazione e tutti gli atti, riferiti alla loro posizione, al fine di stabilire la titolarità delle somme.

L'esperienza acquisita da IMAIE e SCF, nei molti anni trascorsi, nei quali sono stati intrapresi innumerevoli percorsi allo scopo di gestire in tempi ragionevoli e a costi contenuti questi diritti porta a dichiarare congiuntamente che - al fine di accelerare i processi di ripartizione agli aventi diritto (artisti interpreti esecutori e produttori fonografici) - costituisce una pre-condizione tecnica indispensabile la creazione, l'aggiornamento ed il mantenimento di una BANCA DATI UNIVERSALE delle registrazioni utilizzate.

A tale scopo, IMAIE ed SCF auspicano che anche gli enti utilizzatori delle registrazioni aderiscano e cooperino alla realizzazione dell'anzidetta banca dati e si adoperano affinché tali enti collaborino attivamente al progetto.

IMAIE ed SCF esprimono, per mezzo del Regolamento, la loro volontà di perseguire questi obiettivi ed interessi comuni attraverso un lavoro congiunto che porti alla crescita delle categorie rappresentate nello spirito di giusta e piena collaborazione, cooperazione e rispetto reciproco.

IMAIE ed SCF auspicano che, condividendo specifici progetti, si possa, nella massima trasparenza ed equità, associando risorse, sforzi e strumenti, estendere la tutela dei diritti, rafforzando in particolare il patrimonio culturale italiano, ed incrementando le risorse finanziarie, delle proprie categorie secondo principi complementari e non conflittuali.

(*) Società di gestione dei diritti dei produttori fonografici - costituita da F.I.M.I. (Federazione Industrie Musicali Italiane) - che rappresenta il 90% circa dei repertori discografici prodotti o distribuiti in Italia.